

sopra descritti perché la Banca ne abbia e ne conservi il possesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 del Codice di Commercio;

b) a firmare, in segno di accettazione delle condizioni in essa contenute, la polizza contrattuale (Mod. 50 Cassa);

c) a valersi del credito che sarà messo a disposizione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni mediante gli speciali assegni in uso presso la Banca, assumendo a sé, nella sua qualità, ogni cura e responsabilità per il distacco della bolletta o bollette o dei mandati, comunque prescritti, sia per legge, sia per interni regolamenti esonerando, fin da ora, la Banca da ogni responsabilità in ordine a siffatti adempimenti;

d) a far sì che, fermo il termine legale di quattro mesi, la Banca in modo espresso o tacito possa accordare una o più proroghe per la estinzione del debito;

e) a ritirare dalla Banca d'Italia, dopo la completa restituzione delle somme prese a prestito, i valori dati in pegno, o, in caso di vendita, le eventuali differenze attive, lasciandone le dovute quote.

"Delibera inoltre: